

VADEMECUM PER IL PAGAMENTO DELLA TASI 2017

SALDO

COMUNE DI MASCALUCIA

(Codice Ente: F005)

Il pagamento del SALDO Tasi 2017 deve essere eseguito entro la data del **18 Dicembre 2017**, applicando le aliquote qui di seguito indicate, approvate con la Deliberazione Consiliare. n° 84 (Tasi) del 29/07/2015 e confermate per l'anno in corso:

- Abitazione principale (esclusa quella con tipologia A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: **TASI: Esente**
- Immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale: **TASI: 1,20 per mille**
- **Altri fabbricati TASI: 1,60 per mille**
- L'unico immobile concesso in comodato d'uso gratuito, che rispetta i requisiti previsti dalla legge n°208/2015 - **TASI: 1,60 per mille** (applicata sulla base imponibile IMU, così come determinata dal valore della rendita catastale dell'immobile, rivalutata e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'art.13 del D.L. n° 201/2011, ridotta in misura pari al 50%)
- **TASI inquilini:** esenzione del tributo, ma solo se l'immobile concesso in locazione venga utilizzato quale abitazione principale. L'esclusione dal pagamento del tributo per l'anno 2017 da parte dell'affittuario non produce effetti sul proprietario.
 - Il **proprietario di un immobile** concesso in locazione a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, dovrà procedere al pagamento della TASI in una misura percentuale pari al **90%** del tributo complessivamente dovuto.
- Aree edificabili **TASI: 1,60 per mille**
- Uffici A/10 (non utilizzati dal proprietario per lo svolgimento di attività) **TASI: 1,60 per mille**
- Immobili tipologia C/1 - C/2 – C/3 (non utilizzati dal proprietario per lo svolgimento di attività) **TASI: 1,60 per mille**
- Immobili di tipologia D (non utilizzati dal proprietario per lo svolgimento di attività) **TASI: 1,60 per mille**
- Immobili tipologia **A/10, C/1, C/2, C/3, D non locati**, utilizzati dallo stesso proprietario per lo svolgimento di attività **TASI: 2,00 per mille**

.....

In caso di più possessori o detentori, è possibile il pagamento complessivo da parte di uno degli stessi, con il contestuale e completo assolvimento dell'obbligo tributario nei riguardi degli altri soggetti contitolari. Ferma restando tale eventualità, è possibile comunque suddividere il pagamento sulla base delle rispettive quote di possesso o detenzione.

Nei casi di immobili ad uso abitativo e locati come abitazione principale per l'inquilino, quest'ultimo non paga la propria quota TASI, mentre il proprietario versa quella a suo carico ad aliquota ordinaria altri fabbricati e secondo la percentuale deliberata dal Comune, pari al 90% .

Nel caso in cui l'unico immobile su cui grava il tributo Tasi, sia stato concesso dal soggetto passivo d'imposta in comodato d'uso gratuito, comprovato da contratto registrato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, ai parenti in linea retta entro il primo grado, l'obbligo complessivo rimane in capo al titolare o titolari del diritto reale.

RIDUZIONI TASI

1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:
 - a. Abitazioni con unico occupante: *riduzione del 30%*;
 - b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo: *riduzione del 15%*;
 - c. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: *riduzione del 20%*;
 - d. Abitazioni tenute in via esclusiva da soggetti titolari di proprietà o di usufrutto, non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, **già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**, di fatto non locatate o concesse in comodato d'uso gratuito: *riduzione del 67%*.
2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni sarà riconosciuta al contribuente solo la riduzione più favorevole.
3. Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

.....

Il versamento della TASI, in autoliquidazione, è possibile tramite Modello F24

CODICI TRIBUTI F24

I codici tributo riservati alla **Tasi** sono:

| | |
|---------------|---|
| "3958" – Tasi | - abitazione principale e relative pertinenze – |
| "3959" – Tasi | - fabbricati rurali ad uso strumentale – |
| "3960" – Tasi | - aree fabbricabili – |
| "3961" – Tasi | - altri fabbricati - |
| "3962" – Tasi | - interessi – |
| "3963" – Tasi | - sanzioni - |

E' possibile sanare gli omessi o parziali versamenti TASI non pagati entro la scadenza di legge, applicando il "ravvedimento operoso", che consente di pagare l'imposta dovuta con l'aggiunta di sanzioni e interessi a seconda dei giorni di ritardo.

- Ravvedimento operoso SPRINT: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza, occorre pagare una sanzione dello **0,1%** per ciascun giorno di ritardo + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.
- Ravvedimento operoso BREVE: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato da 15 a 30 giorni dalla scadenza, occorre pagare una sanzione del **1,5%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.
- Ravvedimento operoso INTERMEDIO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato da 30 a 90 giorni dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione del 1,67%** + **gli interessi legali**. Entrambi si calcolano sull'imposta.
- Ravvedimento operoso LUNGO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato dal 91mo giorno fino a un anno dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione del 3,75%** + **gli interessi legali**. Entrambi si calcolano sull'imposta.
- Interessi legali dal 1/1/2012 al 31/12/2013: tasso 2,5 % annuale.
- Interessi legali dal 1/1/2014 al 31/12/2014: tasso 1 % annuale.
- Interessi legali dal 1/1/2015: tasso 0,5 % annuale
- Interessi legali dal 1/1/2016: tasso 0,2 % annuale
- Interessi legali dal 1/1/2017: tasso 0,1% annuale

MOLTIPLICATORI

La base imponibile su cui calcolare l'imposta si determina prendendo la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5 % per i fabbricati (per i terreni, reddito dominicale + rivalutazione del 25%) e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile. I moltiplicatori sono i seguenti:

| Descrizione | Moltiplicatore |
|--|----------------|
| Abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7 | 160 |
| Fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5 | 140 |
| Immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati) | 80 |
| Fabbricati di gruppo D (solo per anno 2012, moltiplicatore = 60) | 65 |
| Negozi e botteghe accatastati C/1 | 55 |
| Terreni agricoli | 135 |
| Terreni di coltivatori diretti (C.D.) e imprenditori agricoli (IATP) iscritti nella previdenza agricola | 75 |